

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 104

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini,

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 11 aprile 2022

MISURE DI SOSTEGNO ALLE GIOVANI COPPIE PER L'ACQUISTO DELLA
PRIMA CASA NEI PICCOLI COMUNI MARCHIGIANI DELLE AREE INTERNE E
DEL CRATERE SISMICO

Art. 1*(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 42 della Costituzione e dei commi 5 e 7 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo ed economico;
- b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, promuovere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali, favorire l'egualianza di opportunità tra uomo e donna e tutelare il pieno sviluppo della personalità umana e il benessere di tutti i componenti della famiglia.

2. Al fine di ridurre il disagio abitativo della famiglia nella sua ampia accezione e per far fronte alla riduzione delle politiche di welfare abitativo e per contrastare le sempre maggiori difficoltà economiche nell'acquisto della prima casa, e con l'obiettivo di un riequilibrio territoriale tra la costa e le aree interne, per ridurre lo spopolamento e l'impovertimento di tali aree, la Regione prevede contributi per l'acquisto dell'abitazione principale nei piccoli comuni delle aree interne.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Per giovani coppie si intendono i nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o a costituire unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dove almeno uno dei due componenti la coppia non abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

2. La prima casa è l'abitazione che si acquista per la prima volta nella vita nel Comune dove la famiglia intende vivere stabilmente.

3. Per i piccoli Comuni delle aree interne si intendono i Comuni sotto i 5.000 abitanti che si trovano nell'Area Basso Appennino Pesarese e Anconetano, Area di Macerata, Area di Ascoli Piceno, e Area nella Provincia di Fermo e nell'elenco dei Comuni del cratere sismico.

Art. 3*(Misure di sostegno)*

1. La Regione prevede contributi per favorire l'accesso alla prima abitazione alle giovani coppie

per l'acquisto della prima casa, o di abitazioni nuove del patrimonio edilizio esistente e disponibile o di abitazioni che necessitano di interventi di ristrutturazioni e sostituzione edilizia diretti a migliorare la qualità urbana ed architettonica, nonché l'efficienza sismica ed energetica, entrambe le soluzioni nell'ottica del risparmio del suolo.

2. Il contributo è devoluto al fine del ripopolamento e della rivitalizzazione dei piccoli comuni delle aree interne e dei comuni del cratere sismico della Regione Marche al di sotto dei 5.000 abitanti.

3. Il contributo è assegnato alle coppie con un'ISEE non superiore a 50.000,00 euro che decidono di vivere stabilmente, acquistando la prima casa, nei piccoli comuni definiti al comma 2 nella misura di 30.000,00 euro per le abitazioni nuove e 35.000,00 euro per le abitazioni da ristrutturare.

4. La Regione ogni anno pubblica il bando per le giovani coppie di cui a questa legge.

5. Le coppie possono fare domanda entro l'anno successivo dell'atto notarile di acquisto.

6. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri, la data entro la quale scadono le domande annuali, e i modelli di richiesta del contributo.

7. Per i contributi di cui a questo articolo si provvede incrementando il fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) di 300.000,00 euro annui.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle giovani coppie che hanno usufruito del contributo;
- b) l'importo totale dei contributi erogati;
- c) l'elenco dei Comuni dove tramite il contributo si sono insediate stabilmente le giovani coppie.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente Commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.

2. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e

2024 la spesa massima di euro 300.000,00 da iscrivere a carico della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

4. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.